

Convegno

**ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E
COMUNICAZIONE
NELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.
Accelerazione del processo e garanzie di difesa.
Giustizia e Internet**

Varese, 30 novembre – 1° dicembre 2007

Durata ragionevole del processo: obiettivo primario nei programmi organizzativi.

Intervento di **Mario Barbuto**, Presidente del Tribunale di Torino

SOMMARIO:

- 1) Premessa: il d.lgs. n. 240 del 2006
- 2) Il programma delle attività annuali
- 3) L'obiettivo primario: la durata ragionevole del processo
- 4) (*segue*): una strategia unica.
- 5) (*segue*): cinque regole sulla trasparenza e la circolazione delle informazioni
- 6) L'esperienza di Torino: il varo di un progetto pluriennale, il "programma Strasburgo"
- 7) Scheda sullo stato di attuazione del progetto
- 8) La novità del "ddl Mastella"
- 9) Un effetto collaterale del "programma Strasburgo"
- 10) I sotto-progetti di breve durata
- 11) Un ulteriore sotto-progetto: le sezioni distaccate
- 12) Gli effetti benefici per la "legge-Pinto"
- 13) La strategia collaterale
- 14) Il "progetto qualità".

1) Premessa: il d.lgs. n. 240 del 2006

Sul tema dell'organizzazione degli uffici giudiziari devo menzionare una recente riforma legislativa.

In attuazione della legge-delega 25 luglio 2005 n. 150 (nota come "riforma Castelli") è stato emanato il d.lgs. 25 luglio 2006 n. 240 (che porta la firma del ministro Mastella). Un intervento *bipartisan*, si direbbe.

L'obiettivo della legge è di superare la vecchia *querelle* sulla "doppia dirigenza"¹, che, come è noto, non dava risposte soddisfacenti alle domande: "chi è il vero capo del personale in un ufficio giudiziario?", "chi può disporre del personale amministrativo?"

¹ Si riassume in questa nota la *querelle* sulla doppia dirigenza.

L'art. 38 del r.d. n. 12 del 1941 così disponeva per il solo Pretore-dirigente: «*Il titolare della pretura dirige l'ufficio e distribuisce il lavoro tra le sezioni. Sono di sua esclusiva competenza le attribuzioni di carattere amministrativo e la sorveglianza sull'andamento generale dei servizi*». Per il Presidente del Tribunale non vi era una norma analoga, perché il corrispondente art. 47 (in vigore fino al 2 giugno 1999) si limitava a disporre che «*il presidente del tribunale presiede la sezione prima*» e «*può presiedere qualunque altra sezione*». Nessuno negava, però, che i poteri dell'art. 38 spettassero anche al presidente del Tribunale, alla luce dell'art. 14 della legge sulle guarentigie (r.d. n. 511/46) che gli attribuiva: «*la sorveglianza, oltre che sugli uffici e sui magistrati del tribunale, anche su quelli [...] delle preture e degli uffici di conciliazione del circondario*». Con l. 23 ottobre 1960, n. 1196 al capo dell'ufficio giudiziario fu attribuito il potere di «*sorveglianza sul personale del proprio ufficio e degli uffici dipendenti*» (art. 101); fu stabilito il principio che i capi delle cancellerie, pur essendo titolari della direzione dei rispettivi uffici, «*ne rispondono al capo dell'ufficio giudiziario*» (art. 102). Corollario delle due norme era l'art. 103: i capi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie esercitano la loro funzione direzionale «*sotto la sorveglianza dei rispettivi capi degli uffici giudiziari*».

Con il d.lgs. n. 51 del 1998, riforma del giudice unico, scomparsa la figura del Pretore-capo è scomparsa. Per il Presidente del Tribunale l'art. 47 Ord. Giud. delineò le attribuzioni in modo volutamente laconico. Dopo l'affermazione che il Presidente «*dirige l'ufficio e, nei tribunali costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni*», la norma afferma: «*Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge nei modi da questa stabiliti*». E' un sicuro passo indietro rispetto all'art. 38 citato, che si spiega (solo ora, però) alla luce del d.lgs. 25 luglio 2006 n. 240.

Per capire il "passo indietro" sono significativi i lavori preparatori relativi al d.lgs. 51/98. La prima versione dell'art. 47 conteneva l'inciso che riconosceva al Presidente del Tribunale il «*potere di sorveglianza dell'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari*», in armonia con la legge n. 1196 del 1960 cit.. Su suggerimento della Camera l'inciso fu soppresso. Nella Relazione ministeriale si afferma che quell'inciso, se confermato, avrebbe potuto far pensare a due cose: a) alla attribuzione al Presidente del Tribunale del solo potere di sorveglianza sul personale amministrativo, con esclusione del potere di sovra-ordinazione e direzione; b) che il legislatore, riconoscendo implicitamente al Dirigente delle Cancellerie la direzione e sovra-ordinazione sul personale amministrativo (cioè, non negandola), avesse voluto surrettiziamente attuare il regime della «*doppia dirigenza*». Al contrario, la frase voluta dal Senato [si ripete: «*esercita le funzioni che gli sono (in realtà «che gli saranno») attribuite dalla legge nei modi da questa stabiliti*»] annunciava un programma di futura regolamentazione, peraltro raccomandata in modo esplicito in sede di discussione parlamentare. E' significativa l'affermazione contenuta nella Relazione ministeriale: «*Le attribuzioni del presidente del tribunale dovranno essere ampliate e meglio definite per legge, al di fuori della presente delega*».

Dal 2 giugno 1999 i diarchi giudiziari hanno svolto le loro funzioni in una sorta di limbo normativo, nell'attesa di una futura regolamentazione. Le incertezze sono state risolte caso per caso utilizzando soprattutto il buon senso e l'equilibrio. L'uscita dal limbo sarebbe avvenuta (sarà proprio vero?) con tre leggi successive: il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (che ha innovato la materia della dirigenza pubblica), la legge-delega 25 luglio 2005 n. 150 (legge-delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario); il d.lgs. 240/2006 citato (candidato, però, ad essere modificato). Non sembra che la *querelle* possa considerarsi conclusa.

Il punto fondamentale del d.lgs. n. 240/2006 riguarda la individuazione dei due dirigenti apicali (artt. 1, 2, 3).

L'art. 1 dispone in modo inequivocabile che al magistrato-dirigente è attribuita la qualifica di "*capo dell'ufficio giudiziario*"; a cui è riconosciuta "*la titolarità e la rappresentanza*" dell'ufficio stesso. Vi è la precisazione che a lui è riconosciuta la "*competenza ad adottare i procedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico*".

L'art. 2, nel qualificare il dirigente amministrativo quale "*preposto all'ufficio giudiziario*" gli attribuisce la responsabilità della "*gestione del personale amministrativo*". Vi è la precisazione (sicuramente limitativa) che tale gestione deve essere attuata "*in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività di cui all'art. 4*"².

Nella Relazione ministeriale che accompagna il d.lgs. 240/2006 il nocciolo delle due norme è così descritto:

- l'art. 1 attribuisce al **magistrato-dirigente** le funzioni di "*amministrazione della giurisdizione*" e "*amministrazione dei giudici*";
- l'art. 2 attribuisce al **dirigente amministrativo** le funzioni di "*amministrazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*", cioè le funzioni di "*organizzazione tecnica e gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale*".

Come dire: l'uno è il capo "*giurisdizionale*", l'altro è il capo "*amministrativo*".

2) Il programma delle attività annuali

L'art. 4 del d.lgs. n. 240 del 2006 disciplina il "*programma delle attività annuali*" di competenza congiunta dei due soggetti di vertice: magistrato-dirigente e dirigente-amministrativo.

È una sorta di manifesto che indica le "priorità" da realizzare tenendo conto delle risorse messe a disposizione dalle Autorità regionali e centrali, da redigere al più tardi entro il 15 febbraio, ai fini della sua realizzazione entro il 31 dicembre.

Senonché, sia le premesse sulla ripartizione delle funzioni fra i due "diarchi" (art. 1, 2 citati), sia la conclusione operativa sul "programma annuale" (art. 4), sono a rischio di stravolgimento ad opera della preannunciata "riforma Mastella".

Quanto all'art. 4 vi sarà un (opportuno) aggiustamento cronologico e terminologico. Quell'adempimento, che in futuro dovrà essere compiuto dal

² Il secondo comma dell'art. 2 e l'intero testo dell'art. 3, in tema di competenze più specifiche del dirigente amministrativo, interessano solo marginalmente il nostro discorso, pur presentando spunti di interesse laddove si stabilisce che "*le risorse finanziarie e strumentali*" sono assegnate dal direttore regionale o interregionale o dall'amministrazione centrale al dirigente amministrativo, il quale ha la competenza per gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno ed assume la veste di "funzionario delegato".

solo dirigente-magistrato entro il 30 giugno, sia pure con la collaborazione del dirigente amministrativo e dei “titolari di funzioni semidirettive” (cioè dei presidenti di sezione), viene definito “*programma delle attività da svolgersi nell’ anno successivo con la indicazione delle relative priorità, dell’analisi dei relativi costi e dei risultati ipotizzati*”.

Non solo. Il momento della indicazione delle risorse finanziarie è destinato ad essere cronologicamente invertito rispetto al testo oggi vigente. L’entità dei finanziamenti ministeriali dovrà essere determinata dopo la redazione del programma annuale (come mi sembra ovvio); non prima (come dispone la norma oggi vigente).

Confesso la mia incertezza nel proseguire la trattazione *de iure condito* dell’argomento.

Devo far riferimento al testo vigente del d.lgs. n. 240/2006 o a quello “novellato” che scaturirà (se scaturirà) della futura riforma Mastella?

Dichiaro *apertis verbis* che la scelta è irrilevante.

Entrambi i testi prevedono che la dirigenza dell’ufficio (non importa se a diarchia “perfetta” o “imperfetta”) rediga periodicamente il programma delle attività, indicando sia le “*priorità*”, sia i “*risultati ipotizzati*”.

E’ la tecnica del “*progetto per obiettivi*”, una strategia che dovrebbe essere abituale, si direbbe naturale, in qualunque struttura organizzata; quindi anche in un ufficio giudiziario.

A ben vedere lo strumento non avrebbe bisogno di una legge per essere adottato, dal momento che è una tecnica da sempre consigliata dalle scuole manageriali e da sempre usata dai dirigenti d’azienda.

Non è più concepibile che la direzione di un ufficio giudiziario si dipani con il “*vivere alla giornata*”³ nel tentativo di una (impossibile) soluzione paritaria di tutti i problemi che quotidianamente si presentano. Non è concepibile una

³ Gli esperti di organizzazione aziendale definiscono il “vivere alla giornata” come “*Leadership L.F. - Laissez-Faire*”, caratterizzata dalla assenza fra capo e subalterni di ogni “transazione”, intesa questa nel duplice significato di trattativa sulle iniziative e di interazione successiva. E’ per definizione inattiva e inefficace; sicuramente da evitare. Negli anni ’80 era in auge la teoria opposta della “*leadership transazionale*”, fondata essenzialmente sugli accordi (“transazioni”, secondo la terminologia anglosassone) fra leader e collaboratori, momenti necessari per realizzare la condivisione degli obiettivi (della *mission*) e delle relative strategie. L’accordo-*transaction*, si è detto, è essenziale per ottenere il consenso, che è prodromico alla *mission condivisa*, cioè al coinvolgimento attivo di tutti i collaboratori, di qualunque livello. Negli ultimi anni si parla di *leadership trasformativa*, una sorta di evoluzione di quella *transazionale*. Si avverte che termini “trasformativa” e “transazionale” sono dei neologismi creati dai traduttori, impossibilitati a rendere in italiano i termini più complessi di *Transactional Leadership* e di *Improving Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership*. Cfr. in argomento B.J. AVOLIO, *Leadership a tutto campo. Sprigionare le forze vitali nelle organizzazioni*, a cura di Marina GREGORETTI, Guerini ed., Milano, 2001; e inoltre B.M. BASS e B.J AVOLIO, *La leadership trasformativa. Come migliorare l’efficacia organizzativa*, Guerini ed., Milano 1996, nella traduzione di Marina GREGORETTI e Pierluigi SALVI. I due autori indicati citano nei loro testi una precedente ricerca dal titolo *Leading in the 1990s: The Four I’s of transformational leadership*, pubblicata in inglese nel *Journal of European Industrial Training*, 15, pag. 9-16. Per una sintesi di tali teorie, ai fini dell’adattamento alla realtà giudiziaria, mi permetto di citare un mio breve articolo del 2003: BARBUTO, *Dalla delega alla stimolazione intellettuale: le strategie di un manager del servizio giustizia*, in *Guida al Diritto*, 2003, n. 24, 106.

direzione “con lamentazioni periodiche” che potremmo definire “prassi del piangersi addosso”. Quante volte i capi-ufficio del passato, di fronte all’emergere di problemi irrisolti, si sono limitati a “a scrivere a Roma” (al Ministero e/o al CSM) con proteste vibranti e frasi del tipo “declino ogni responsabilità per quanto potrà accadere” (o “per l’accaduto”).

Un dirigente d’azienda di una unità periferica verrebbe subito sfiduciato dagli organi centrali se si comportasse allo stesso modo.

3) L’obiettivo primario: la durata ragionevole del processo

Una parte rilevante del «Programma annuale» previsto da d.lgs. 240/2006 vigente (e anche dalla riforma Mastella in cantiere) deve essere dedicata alla individuazione delle «priorità» ovvero dei «risultati ipotizzati».

La previsione normativa altro non è che la strategia aziendalistica della individuazione degli “**obiettivi**”; alcuni da realizzare in tempi brevi, altri in tempi medi o medio-lunghi.

Nella strategia di un ufficio giudiziario l’obiettivo di gran lunga più rilevante - da raggiungere in tempi necessariamente medi o lunghi - è la “durata ragionevole dei processi”, diventato nel 1999 un principio costituzionale⁴, oltre che una “valore” che condiziona la competitività economica del nostro Paese negli scenari comunitari e internazionali. Un vero obiettivo primario.

Esistono anche altri obiettivi, meno drammatici ma sicuramente rilevanti per la migliore funzionalità delle strutture. Ne cito alcuni:

- evoluzione della pianta organica ed equilibrio fra le sezioni,
- perequazioni nella distribuzione degli affari,
- condizioni di lavoro,
- uso delle risorse materiali, sia tradizionali che tecnologicamente avanzate.

4) (segue): una strategia unica.

L’individuazione degli obiettivi (vogliamo chiamarli “risultati ipotizzati” in aderenza alla riforma Mastella?) deve passare attraverso fasi preparatorie indefettibili, che nelle leggi vigenti ovviamente non sono descritte, trattandosi di prassi meta-giuridiche.

Mi permetto di descriverle in via generale ed astratta: una sorta di paradigma operativo diviso in quattro fasi⁵.

Prima fase: *vision* corretta dell’obiettivo (o degli obiettivi).

⁴ Cfr. art. 111 Cost, come modificato dalla l. cost. 23 novembre 1999 n. 2.

⁵ Le fasi descritte sono state concretamente attuate a Torino in un progetto pluriennale attivato nel lontano 2001 e mirato all’obiettivo della “durata ragionevole del processo civile” (c.d. “programma Strasburgo”). Ricordo che in sede di proposte tabellari per il biennio 2006-2007 (divenuto oggi “triennio 2006-2008”) quel progetto è stato trasformato in “programma permanente”.

E' necessario iniziare con una o più discussioni con i collaboratori più stretti (nel nostro caso, presidenti di sezione, dirigente amministrativo, direttori di cancelleria).

Oggetto della discussione sono:

- rassegna di tutti i problemi irrisolti che esigono una soluzione, nessuno escluso;
- graduatoria dei problemi in base alla urgenza, alla loro risaleza nel tempo, alla difficoltà di soluzione;
- analisi dei tentativi fatti nel passato per la soluzione e delle ragioni del fallimento;
- selezione dei problemi da risolvere entro un periodo predeterminato, breve o lungo (anche pluriennale); previsione delle risorse occorrenti (in genere, risorse umane da selezionare fra quelle esistenti e da "dirottare");
- discussione sulla compatibilità di più progetti avviati contemporaneamente.

Seconda fase: trasformazione della *vision* in *mission* (dal "problema" al "progetto per obiettivo")

- trasformazione del "problema" scelto come prioritario (o dei problemi prioritari) in "obiettivi" o "risultati" da raggiungere entro una certa scadenza;
- elaborazione di un "progetto" più o meno analitico (contenente anche un crono-programma della sua progressione verso la realizzazione dell'obiettivo);
- individuazione di un "responsabile del progetto", non in base alla sua idoneità tecnica (l'esperienza può essere acquisita sul campo), bensì con il criterio della scelta del collaboratore più ottimista e convinto, quello che più crede alla possibilità di soluzione del problema;
- acquisizione del consenso dei più stretti collaboratori per l'avvio del progetto.

Terza fase: trasformazione della *mission* in *mission condivisa*

- informazione a tutti gli interessati (magistrati, personale di cancelleria, collaboratori) sulle caratteristiche del "progetto" (o dei progetti), mediante riunioni settoriali e generali;
- stimolazione degli interessati a rimettere in discussione i punti di vista e le ipotesi della dirigenza (con eventuale accantonamento del progetto se non ritenuto utile dagli interessati, ma con prospettazione di progetti alternativi);
- franchezza sull'assenza di previsione di "premi o ricompense"⁶ per la realizzazione del risultato, facendo leva solo sulla gratificazione derivante dal "far bene il proprio lavoro";

⁶ Per la verità, nella versione originaria del "programma Strasburgo" citato, in atto a Torino fin dal 2001, le ricompense e i premi erano previsti. Si trattava della qualificazione del programma quale

- tenere conto che alcuni interessati non accettano di essere coinvolti (è un dato fisiologico); necessità di non isolarli, né umiliarli, ma fare in modo che essi non ostacolino il progetto e si limitino ad osservarne lo sviluppo con neutralità, mettendo in conto il loro scetticismo;
- coinvolgimento emotivo degli interessati in modo che la *mission* diventi un obiettivo individuale proprio (condiviso da ciascuno), con la leva psicologica della accettazione di una sfida;
- stimolazione dell'impegno individuale (e di équipe) verso l'obiettivo, facendo emergere la *passione* per il conseguimento del risultato (“*passione*” nel duplice significato di “*trasporto per qualcosa*” e di “*sofferenza gratificante*”).

Quarta fase: realizzazione della *mission condivisa*:

- utilizzare il meccanismo delle deleghe, anche per incombenze temporanee e minori o per sub-progetti mirati ad obiettivi intermedi;
- utilizzare il sistema delle informazioni periodiche sull'andamento del progetto, menzionando il contributo di tutti i principali protagonisti;
- mostrare ottimismo anche quando l'andamento del progetto non sia brillante; non colpevolizzare nessuno;
- riaggiustare il tiro sui tempi e sulle modalità di realizzazione del risultato;
- stimolare la soddisfazione individuale per i risultati parziali di segno positivo;
- riunioni, dopo le scadenze intermedie e alla scadenza finale, per la verifica e la discussione dei risultati;
- qualificare come “successo” anche la realizzazione parziale del risultato;
- ricominciare dal punto di arrivo per attivare un nuovo progetto.

5) (*segue*): cinque regole sulla trasparenza e la circolazione delle informazioni

Le quattro fasi sopra-descritte, comuni a qualsiasi strategia caratterizzata dai “progetti per obiettivi” devono essere accompagnate da cinque regole incentrate sulla trasparenza.

“progetto finalizzato” che all'epoca comportava una gratificazione economica per il personale amministrativo coinvolto (il c.d. “premio di produttività”, poi eliminato dagli accordi sindacali). Per i magistrati vi era l'esplicito impegno del capo dell'ufficio di mettere in evidenza, sia nei pareri per la progressione in carriera sia nei pareri per ottenere incarichi, il grado di partecipazione al progetto e il contributo dato da ciascuno per la realizzazione del risultato. Successivamente, abbandonata la strada dei premi (ritenuta un po' stucchevole e in taluni casi controproducente), il coinvolgimento dei protagonisti - magistrati e personale amministrativo, compresi i dirigenti apicali - è stato ottenuto con due stimolazioni: a) evitare rischi personali per future rivalse ex art. 5, legge Pinto n. 89/2001; b) dimostrare con uno scatto di orgoglio di saper risolvere con le proprie forze una “fetta di crisi”. Entrambe le stimolazioni sono state recepite da tutti con convinzione.

Prima regola: non nascondere le cattive notizie.

Comunicare sempre tutte le informazioni sullo stato del problema irrisolto, anche se si presenta con connotati di gravità e potrebbe comportare l'emersione di responsabilità pregresse per il dirigente o per altri.

Seconda regola: programmare senza enfasi.

Non enfatizzare i successi sperati e non ancora conseguiti, per non creare illusioni (con scoraggiamenti successivi); assumere un atteggiamento di *understatement*, come se si trattasse di una gestione di *routine* e non di una gestione straordinaria.

Terza regola: non nascondere i sacrifici richiesti.

Comunicare ai collaboratori con lealtà e franchezza l'entità e la durata dei sacrifici richiesti per realizzare l'obiettivo, senza minimizzarli né esagerarli, esponendo quali siano le incombenze da posporre alle priorità prescelte.

Quarta regola: non colpevolizzare i collaboratori.

Comunicare senza reticenza i risultati o gli obiettivi falliti o non conseguiti, cercando di analizzarne le cause oggettive e strutturali; evitare le comunicazioni sulle eventuali "colpe" individuali.

Quinta regola: informare, informare, informare.

Occorrono relazioni o riunioni periodiche sullo stato di avanzamento del o dei progetti; i collaboratori devono avere la continua sensazione di partecipare alla loro evoluzione perché si tratta di progetti "propri"; devono essere incoraggiati a proporre suggerimenti e correttivi.

6) L'esperienza di Torino: il varo di un progetto pluriennale, il "programma Strasburgo"

Il 18 gennaio 2001 ho assunto le funzioni di presidente del Tribunale, reduce dalla precedente esperienza di presidente della sezione 1^a civile.

Appena insediato ho impostato in via sperimentale - all'epoca con l'aiuto di un solo collega (il Dott. Antonio Carbone, giudice della sez. 4^a civile) - il "*programma Strasburgo*", già attivato qualche anno prima nella Sez. 1^a civile. L'obiettivo consisteva nello smaltimento prioritario, ovviamente graduale, dell'arretrato delle cause civili ultra-triennali, definite allora "cause a rischio Strasburgo" e di instaurare la prassi della durata "normalmente infra-triennale" delle cause civili.

Era un tipico "progetto per obiettivi", realizzabile solo se condiviso dai collaboratori secondo una strategia che ho avuto modo di esporre in altre sedi⁷.

⁷ Cfr. BARBUTO M., *Dalla delega alla stimolazione intellettuale: le strategie di un manager del servizio giustizia*, in *Guida al diritto*, 2003, 24, 106; Id., *Con le prescrizioni sulle cause stagionate a*

6.A) Il progetto fu varato ufficialmente il 4 dicembre 2001 a seguito di numerosi contatti e riunioni con colleghi e avvocati e solo dopo il parere favorevole del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati⁸, attivamente coinvolto nell'iniziativa

L'ultima versione di tale progetto, divenuto "permanente", è stata aggiornata il 10 maggio 2006 in sede di proposte tabellari per il biennio 2006-2007; è ora ridotta ad una semplice circolare contenente un "decalogo" di regole processuali per le cause civili (cfr. allegato)⁹.

E' da sottolineare che il programma organizzativo era (ed è) incentrato su 20 "prescrizioni e consigli" (per cancellieri e magistrati) riguardanti la gestione delle cause mediante l'utilizzazione al massimo dei poteri di cui all'art. 175 cod. proc. civ.¹⁰ una sorta di "codice procedurale in miniatura" impostato sulla rapidità e sulla direzione effettiva del processo. Qualcuno lo ha ribattezzato "*il c.p.c. sotto la Mole*". A parte l'ironia, quel decalogo è valido per qualunque tipo di rito processuale che preveda in capo al giudice il potere di direzione del processo¹¹.

6.B) Entrata in vigore la legge 24 marzo 2001, n. 89 (*Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo*), nota come "legge-Pinto", quel progetto si rivelò un efficace antidoto contro la "*sindrome da art. 5, legge Pinto*"¹², che cominciava a preoccupare i giudici più

"riparo" dai rischi della legge Pinto, in Guida al diritto, 2003, 25, 113; Id., Per il miglior servizio degli uffici del giudice civile, in Impresa, 2007, 2, 197

⁸ Il parere del 26 novembre 2001 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino è reperibile in versione integrale in www.agatavvocati.it/art/strasburgo/Delib.rtf

⁹ Il testo della circolare n. 12 del 10 maggio 2006 è reperibile in numerosi siti internet. Per esempio www.ricercagiuridica.com/penaleE/visual.php?num=42168 - 48k

¹⁰ L'art. 175 c.p.c. nella sua formulazione attuale (limitatamente ai commi 1 e 2) dispone:

"Direzione del procedimento.

1. Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento.

2. Egli fissa le udienze successive entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.

3. ...omissis ..".

Il d.d.l. Mastella n. AS-1524 del 24 aprile 2007 (in argomento v. nota successiva) intende modificare il comma 1 nei seguenti termini, rendendolo ancora più incisivo:

«Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento».

¹¹ Sull'argomento dell'indipendenza del programma torinese dai riti processuali (e da tutte le riforme sui riti) cito un recente intervento di MANZO G., Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, a commento del d.d.l. Mastella "*Disposizioni per la razionalizzazione e accelerazione del processo civile*" presentato al Senato il 24 aprile 2007 (AS n. 1524) (in *Foro it.* n. di ottobre 2007, in corso di diffusione):

"Quali poi che siano le riforme processuali e organizzative dovranno farsi i conti con l'arretrato. Sono note le misure e le vicende che hanno interessato lo smaltimento dell'arretrato successivamente alla riforma del 1990. Forse questa volta occorrerà, se si vuole cogliere l'ambizioso obiettivo di incidere sui tempi dei processi, anche quelli pendenti, affidarsi anche a strumenti organizzativi volti a razionalizzare il lavoro giudiziario, sottoponendolo ad un monitoraggio, con informatizzazione dei relativi dati, che consenta di individuare le parti e i loro difensori, il grado di difficoltà della causa e la questione

scrupolosi. Ebbero l'accortezza di nobilitarlo trasformandolo da battaglia contro un incubo di natura individuale in una sorta di "guerra per un sacro principio". Cominciai a porre l'accento su un nuovo "valore" - *la durata ragionevole del processo* - appena introdotto dalla l. cost. 23 novembre 1999 n. 2 di modifica dell' art. 111, Cost., ma già presente nell'art. 6.1 della "Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo" del 1950; un "valore" che la legge Pinto tentava di tutelare in via indiretta, si direbbe in forma repressiva con la punizione dei soggetti che lo violavano, *in primis* lo Stato.

6.C) Per la verità il progetto comprende (e comprendeva) altre tecniche.

A titolo di esempio:

- a) una rilevazione periodica (ogni 4/6 mesi) mirata a catalogare le cause pendenti in base all'anno di iscrizione a ruolo; la c.d. "*targatura dei processi*", un adempimento non richiesto dai moduli ministeriali, ma semplice da realizzare, peraltro a costo zero e con limitato dispendio di tempo;
- b) un metodo di esaurimento dei processi con il sistema FIFO (*first in, first out*; cioè precedenza alle cause più vecchie); e non più LIFO (*last in, first out*), sistema utilizzato istintivamente dai giudici dopo il nuovo rito processuale del 1995 e, in tempi recenti, con il c.d. "nuovo rito competitivo"¹³;
- c) un trattamento privilegiato per le cause molto vecchie ("a rischio Pinto" pressoché sicuro) con precedenza assoluta sulle altre, anche con rinvii di 15-30 giorni e fissazione di udienze straordinarie¹⁴.

giuridica da trattare e le norme da applicare. [...] In particolare, per la gestione dell'arretrato, il monitoraggio dovrebbe consistere nel censimento delle cause pendenti, nella predisposizione di un programma che concentri l'attenzione sulle cause «più vecchie» per avviarle finalmente alla trattazione o alla decisione. Un modello al quale ispirarsi già c'è ed è il c.d. «programma di Strasburgo», adottato dal presidente del Tribunale di Torino con circolari del 4 dicembre 2001 e del 10 maggio 2006 [la sottolineatura è del sottoscritto]. Gli interventi sull'arretrato potrebbero addirittura anticiparsi rispetto alle riforme processuale e organizzative, concludendo, per esempio, protocolli tra il ministero e specifici uffici giudiziari-campione che possano sperimentare sia il controllo dei flussi delle cause sopravvenute sia l'intervento sull'arretrato.»

¹² L' "art. 5 legge Pinto" è una spada di Damocle su giudici e cancellieri perché, in caso di condanna dello Stato, li espone al doppio rischio del procedimento disciplinare e del procedimento di rivalsa economica per danno erariale. Cfr. art. 5, legge n. 89 del 2001: "Il decreto di accoglimento della domanda [di condanna dello Stato a pagare alle parti l'indennizzo per la durata irragionevole del processo] è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento".

¹³ Gli aziendalisti del settore privato definiscono ironicamente FISH (first in, still here) la tecnica usata nelle pubbliche amministrazioni: la pratica più vecchia, la prima entrata, è ancora qui!

¹⁴ Segnalo un caso emblematico in cui la citata tecnica del FIFO ha funzionato bene. Le prime statistiche hanno messo in evidenza la causa più vecchia pendente davanti al Tribunale di Torino, risalente al 1958 (vecchia di 44 anni), avente ad oggetto lo scioglimento di una comunione ereditaria, sempre rinviata "per trattative in corso" dopo una sentenza parziale che aveva definito le quote fra i diversi eredi. Nel gennaio 2002 ho acquisito il fascicolo, ho redatto una scheda informativa, ho inviato una missiva a tutti gli interessati (avvocati, consulente tecnico d'ufficio, giudice, cancelliere)

7) Scheda sullo stato di attuazione del progetto

Riporto qui di seguito una scheda riassuntiva del “*programma Strasburgo*”¹⁵ (scheda n. 1), seguita da altre schede che riguardano altrettanti sotto-progetti di breve durata (scheda n. 2, scheda n. 3).

invitandoli ad osservare le nuove regole del “programma Strasburgo”, imponendo una corsia privilegiata per i rinvii. La causa è stata definita il 10 luglio 2002, dopo solo sei mesi dalla lettera dell’ufficio di presidenza. Il merito è del Dott. Giovanni Liberati della Sez. II civile che ha fatto conciliare le parti davanti a lui con una transazione. Tutto ciò grazie alla rigorosa osservanza delle “prescrizioni” del “Prontuario” (per esempio: la fissazione di udienze molto ravvicinate; l’invito al consulente tecnico ad osservare i termini di deposito della perizia; la comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione). Ho ritenuto di farne cenno nel parere per la progressione in carriera di quel magistrato. Successivamente una delle parti ha proposto ricorso ex lege Pinto ed ha ottenuto dalla Corte d’Appello di Milano un cospicuo indennizzo per il periodo anteriore alla citata lettera del gennaio 2002. Si è trattato di un intervento d’emergenza facilitato dal “programma Strasburgo” e coerente con i suoi obiettivi.

¹⁵ Inizialmente vi erano due versioni del Programma - una per le sezioni civili ordinarie, l’altra per le sezioni stralcio - poi unificate e aggiornate il 10 maggio 2006 in un documento unico. Per la verità esisteva anche una “versione-TRE” riservata al settore penale, che non è mai decollata per ragioni varie (ma è in corso di ri-attivazione).

Scheda n. 1. – Il progetto pluriennale denominato “programma Strasburgo”

Il “Programma Strasburgo” è un progetto organizzativo del 2001 inserito nelle proposte tabellari del biennio 2002-2003 e del biennio 2004-2005, già approvate dal CSM.

E’ di natura pluriennale, ma nel maggio 2006 è stato trasformato in programma perenne e inserito nelle proposte tabellari 2006-2007 (in corso di esame da parte del CSM, dopo il parere favorevole del Consiglio Giudiziario).

Incentrato su un decalogo di 20 “prescrizioni e consigli” su come gestire le cause utilizzando al massimo l’art. 175 del codice di procedura civile, mira ad un obiettivo:

- l’azzeramento di tutte le cause civili ultra-triennali e la instaurazione di una prassi generalizzata di durata infra-annuale di tutte le cause civili contenziose.

Periodicamente si effettua il monitoraggio mirato delle pendenze.

Alla data del 30 agosto 2007 lo spettro delle cause civili pendenti era il seguente:

➤ cause “**infra-triennali non a rischio**”: n. **22.615**, pari al 93,3% del totale generale sotto osservazione (n. 24.225, pendenze della sede centrale e delle sezioni distaccate).

Nell’ambito delle cause “non a rischio”:

- il 66% circa è rappresentato dalle cause di UN ANNO;

- il 20% circa è rappresentato dalle cause di DUE ANNI;

- il 14% circa è rappresentato dalle cause di TRE ANNI.

Di contro:

➤ cause “**ultra-triennali a rischio**”: n. **1.610** (897 nella sede centrale; 713 nelle sezioni distaccate), pari al 6,6% del totale sotto osservazione (n. 24.225).

Nell’ambito delle “cause a rischio” (totale: 1.610):

- il 78,3% è rappresentato dalle cause di QUATTRO ANNI (n. 649 nella sede centrale; n. 612 nelle sezioni distaccate, per un totale di 1.261), a rischio modesto, pressoché nullo;

- il 17,1% è rappresentato dalle cause di CINQUE ANNI (n. 183 nella sede centrale; n. 93 nelle sezioni distaccate, per un totale di 276), a rischio meno modesto;

- l’ 4,5% è rappresentato dalle cause ULTRA-QUINQUENNALI (n. 55 nella sede centrale; n. 18 nelle sezioni distaccate, per un totale di 73), a rischio progressivamente maggiore.

Le percentuali sul totale (24.225) sono le seguenti:

cause infra-triennali:	93,3%
cause di quattro anni:	5,2%
cause di cinque anni:	1,1%
cause ultra-quinquennali:	0,3%

N.B. I dati dell’ultimo censimento al 30 agosto 2007 mettono in evidenza un lieve peggioramento rispetto a quello dei sei mesi prima, perché la percentuale delle cause ultra-triennali è in aumento. L’ aumento è influenzato soprattutto dalla aliquota delle cause “di quattro anni”. Il dato negativo è compensato, però, dalla diminuzione delle cause molto vecchie (decennali, novennali, ecc.), in via di sparizione per effetto dei sotto-progetti a breve scadenza di cui alle schede n. 2 e n. 3.

Come risulta dalla scheda n. 1, alla data odierna l'obiettivo dell'azzeramento delle "cause a rischio Pinto" (per la verità, ambizioso) non è stato totalmente raggiunto. Ma non è una sconfitta.

I risultati conseguiti fino ad oggi, dopo oltre sei anni di lavoro costante, sono soddisfacenti. Infatti, se per l' "assenza di rischio Pinto" venisse adottato il parametro del quadriennio anziché del triennio (come è nella realtà della giurisprudenza delle Corti d'Appello), lo spettro delle pendenze attuali sarebbe il seguente (scheda n. 1-bis):

Scheda n. 1-bis. – Spettro delle pendenze assumendo come parametro del rischio-Pinto la durata "ultra-quadriennale" di una causa.	
Sull'arretrato globale di 24.225 cause, censito il 30 agosto 2007 nelle sezioni centrali e nelle sezioni distaccate, lo spettro delle pendenze è il seguente:	
- cause infra-quadriennali "non-a-rischio"	98,5% del totale
- cause di cinque anni ("a rischio")	1,1%
- cause ultra-quinquennali ("a forte rischio")	0,3%

8) La novità del "ddl Mastella"

In un prossimo futuro occorrerà fare i conti con una novità prevista dal disegno di legge del Ministro Mastella dal titolo "*Disposizioni per la razionalizzazione e accelerazione del processo civile*", presentato al Senato il 24 aprile 2007 (AS n. 1524).

L'art. 52 del ddl cit. introduce nel Titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice un capo V-bis del seguente tenore:

«Capo V-bis. Della ragionevole durata del processo

Art. 152-bis. - (Durata del processo).

Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.

I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare».

E' una novità dirompente sulla quale si potrà anche fare dell'ironia (qualcuno ha detto: è come stabilire per legge la durata massima di una malattia), ma con la quale occorrerà confrontarsi nell'organizzazione del proprio lavoro per i prossimi anni.

Il programma torinese, con un lieve adattamento, è in grado di fronteggiare la novità normativa.

A titolo di esemplificazione riporto una ulteriore scheda - ricalcata su quella precedente - con l'utilizzazione del parametro di rischio della "ultra-biennalità", che per comodità potremmo definire "rischio Mastella", per

distinguerlo da quello dell' "ultra-triennialità" (a suo tempo definito "rischio Strasburgo") e da quello della "ultra-quadriennialità" (c.d. "rischio Pinto"). Si tratta di dati non precisi¹⁶, ma molto vicini alla realtà (scheda n. 1-ter).

Scheda n. 1-ter. – Spettro delle pendenze assumendo come parametro di rischio la durata "ultra-biennale" di una causa.

Sull'arretrato globale di 24.225 cause, censito il 30 agosto 2007 nelle sezioni centrali e nelle sezioni distaccate, lo spettro delle attuali pendenze dovrebbe essere il seguente:

- cause infra-biennali "non-a-rischio"	79,4%	circa del totale
- cause di tre anni ("rischio Mastella")	14%	circa del totale
- cause di quattro anni	5,2%	del totale
- cause di cinque anni	1,1%	del totale
- cause ultra-quinquennali	0,3%	del totale

9) Un effetto collaterale del "programma Strasburgo"

Un ulteriore elemento di soddisfazione é il c.d. "effetto collaterale non programmato" (una piacevole sorpresa).

Benché il "*programma Strasburgo*" non avesse (e non abbia) come obiettivo la riduzione dell' "arretrato in sé", bensì solo l'azzeramento del "vecchio arretrato" (e solo quello), i giudici hanno lavorato (e lavorano) con tale entusiasmo da realizzare contemporaneamente anche l'obiettivo non programmato.

In sei anni e sei mesi, dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2007, l'arretrato globale risulta diminuito

- da 39.144 unità
- a 25.562 unità

Vi è stato un abbattimento dell'arretrato di - 13.582 unità, pari al **34,7%** in sei anni e mezzo, con una media annua del **5,3%**.

¹⁶ Non vi è stato il tempo per disporre un censimento *ad hoc*. Sarà fatto entro la fine del 2007.

10) I sotto-progetti di breve durata

Riporto le schede che riguardano i sotto-progetti di breve durata (scheda n. 2, scheda n. 3).

Scheda n. 2. - Un progetto a breve scadenza: esaurimento delle cause civili anteriori al 1999, c.d. "cause del secolo scorso" (progetto esaurito)

Si tratta di un sub-progetto mirato, inserito nel "programma Strasburgo" citato.

Nel corso degli anni ci si è accorti che esisteva uno "zoccolo duro" di cause vecchissime di difficile esaurimento, pendenti in prevalenza nella sezione competente per le cause ereditarie, testamentarie e di diritti reali (servitù, usucapione e simili).

Nel settembre 2006 si è deciso di impostare un sub-progetto avente come obiettivo l'esaurimento in tempi brevissimi (entro un semestre) delle cause di durata superiore ad otto anni, tutte previamente censite e analizzate.

Al Presidente della Sez. 2^a (la Dott.ssa Brunella ROSSO) è stato conferito l'incarico specifico di assicurare, mediante raccomandazioni e interessamento personale, il loro esaurimento nel termine di scadenza del progetto.

La dott.ssa Rosso ha redatto il 18 febbraio 2007, dopo 4 mesi, una relazione interlocutoria descrivendo tutte le operazioni compiute (censimento; contatti con i giudici assegnatari dei fascicoli; sorveglianza sugli adempimenti; riscontro intermedio alla data del 1° gennaio 2007; nuovo censimento e nuove sollecitazioni; riscontro ulteriore al 15 febbraio 2007)

I risultati sono stati i seguenti:

- al 15.9.2006: cause iscritte a ruolo in epoca anteriore al 1999 = **n. 31**;
- all' 1.1.2007: idem = n. 12;
- al 15.2.2007: idem = **n. 8**, di cui n. 3 già assegnate a sentenza; n. 3 con udienza di precisazione conclusioni fissata a breve; n. 1 (una causa di divisione) in fase di definizione a seguito della vendita del bene avvenuta il 25 gennaio 2007.

Scheda n. 3 - Un progetto a breve scadenza: esaurimento delle cause civili di oltre cinque anni (in corso di esecuzione)

L'operazione di cui alla scheda n. 2 è in corso di ripetizione per le cause di oltre cinque anni, che ammontavano nel giugno 2007 a **n. 64** (nella sede centrale), così caratterizzate per anzianità e appartenenza:

- n. 1 di oltre dieci anni (pendente nella Sez. 2^a)
- n. 1 di dieci anni (pendente nella Sez. 2^a)
- n. 4 di nove anni (pendenti nelle Sez. 1^a, 2^a, 6^a);
- n. 6 di otto anni (pendenti nelle Sez. 1^a, 2^a, 8^a)
- n. 12 di sette anni (pendenti nelle Sez. 2^a, 3^a, 7^a, 9^a)
- n. 40 di sei anni (pendenti in tutte le sezioni, fatta eccezione per la Sez. 5^a).

Il programma di esaurimento è stato impostato con la medesima tecnica precedente e con le seguenti scadenze:

- entro il 31 dicembre 2007 per le cause di sette e più anni (n. 24 in totale);
- entro il 31 marzo 2008 per le 40 cause di sei anni.

L'incarico è stato conferito ad un presidente di sezione (Dott. Francesco DONATO)¹⁷.

¹⁷ Il sotto-progetto si presenta sotto buoni auspici. Il 26 novembre 2007 il presidente-delegato ha fatto pervenire una relazione interlocutoria da cui risulta che le 24 schede delle cause di sette e più anni sono state redatte. Sulle 24 cause ha comunicato: che n. 5 sono state già definite (cancellate dal ruolo, estinte ex art. 306 c.p.c., decise con sentenza); n. 16 altre sono in fase decisoria (alcune con la fissazione dell'udienza di precisazione conclusioni, altre con memorie conclusionali già scambiate); n. 3 sono ancora in fase di istruzione (ma con previsione di una udienza di precisazione conclusioni entro aprile 2008). Un

11) Un ulteriore sotto-progetto: le sezioni distaccate

In questi giorni è stato varato un ulteriore progetto che ha la duplice caratteristica di avere un obiettivo ben mirato e una durata medio-lunga. Non ha ancora un nome benché l'attivazione sia fissata per il 1° dicembre 2007. E' stata già adottata una formale variazione tabellare.

Dalle rilevazioni statistiche periodiche è emersa una anomalia relativa alle 4 sezioni distaccate di Cirié, Chivasso, Moncalieri, Susa, che hanno una pianta organica decisamente sotto-dimensionata rispetto al carico di lavoro (5 giudici con un carico di lavoro di 3.772 cause, cioè una media di 754 cause pro capite, superiore a quella dei giudici della sede centrale).

Una premessa. Alla fine del 2004 vi è stato un intervento straordinario dell'ufficio di Presidenza con il quale sono state trasferite nella sede centrale tutte le cause contenziose iscritte a ruolo nelle sezioni periferiche in data anteriore al 2001 (oltre un centinaio), allo scopo di liberare i colleghi ivi in servizio dall'incubo della legge Pinto.

Ciononostante si è riscontrato nei periodi successivi (2006/2007) un dato allarmante: la tendenza all'aumento delle cause ultra-triennali.

Recentemente il magistrato incaricato di tenere sotto osservazione quel settore (il Dott. Marco Nigra della Sez. 8^a) ha segnalato che *“nel corso degli ultimi due anni e mezzo le cause ultratriennali sono più che raddoppiate (in valori assoluti: da 322 a 713) e che “il numero delle cause ultratriennali cresce ad una velocità molto maggiore del numero globale delle cause”.*

Pur trattandosi di cause relativamente “giovani” (in prevalenza del 2003 e del primo semestre 2004, quindi a basso rischio), si è ritenuto di intervenire ugualmente.

Con un provvedimento di variazione tabellare in via di urgenza ben 9 magistrati della sede centrale (tutti volontari) sono stati co-assegnati alle 4 sezioni distaccate (2 per Cirié, Chiasso, Susa; 3 per Moncalieri) con l'incarico di trattare in sede periferica tutti i processi contenziosi iscritti a ruolo negli anni 2003 e 2004 e di portarli a termine entro 15 mesi.

La scadenza della co-assegnazione è fissata al 28 febbraio 2009. Fino a quella data i 9 volontari saranno esonerati dalle nuove assegnazioni nelle sede centrale, e anche dai ricorsi cautelari, dai decreti ingiuntivi e dagli affari di volontaria giurisdizione.

In tal modo i cinque giudici in servizio esclusivo nelle 4 sezioni periferiche avranno un carico di lavoro consistente in tutti processi iscritti a ruolo nel 2005, 2006 e 2007, con l'ulteriore compito di trattare con proprietà assoluta i (pochi) processi iscritti a ruolo nel 2001 e 2002.

lieve ritardo sul programma, ampiamente giustificato dalle ragioni indicate nelle singole schede informative.

Vi è la notizia consolante che la Sezione-Stralcio ha cessato la sua attività il 18 settembre 2007 con l'estinzione dell'ultima (e unica) causa ancora pendente.

Se il progetto andrà in porto (si confida nel parere favorevole del Consiglio Giudiziario) in un anno si realizzerà l'obiettivo di neutralizzare totalmente il "rischio Pinto" nelle 4 sezioni distaccate.

12) Gli effetti benefici per la "legge-Pinto"

Una caratteristica fondamentale del "programma Strasburgo" è la diffusione periodica di informazioni fra giudici e personale di cancelleria tramite il "Bollettino in rete"¹⁸ (in coerenza con la regola "*informare, informare, informare*" di cui si è detto).

12.A) Fin dal momento di entrata in vigore della legge n. 89/91 la segreteria della Presidenza gestisce il "*Prospetto dei procedimenti ex lege Pinto*", secondo il seguente schema:

- nome del ricorrente;
- numero/anno R.G. del procedimento;
- sezione che ha emesso la sentenza;
- esito del ricorso-Pinto a Milano (accolto/respinto);
- data della richiesta della Procura Generale della Cassazione del nominativo del magistrato;
- note (richiesta di rapporto da parte dell'Avvocatura distrettuale di Milano; risposte; informazioni successive sull'eventuale impugnazione).

Si tratta di tutti i procedimenti instaurati presso la Corte d'Appello di Milano, in relazione ai quali l'Avvocatura Distrettuale dello Stato chiede il rapporto.

Le modalità di gestione sono le seguenti:

- a) nel momento in cui giunge dall'Avvocatura di Milano la notizia dell'esistenza di un ricorso riguardante il Tribunale di Torino gli estremi vengono annotati nelle prime colonne;
- b) dopo circa un anno dalla stessa fonte giunge la notizia dell'esito del ricorso, che viene annotato nella colonna denominata "Esito" (Accolto/Respinto);
- c) dopo qualche mese giunge la richiesta della Procura Generale presso la Corte di Cassazione (informata direttamente da Milano in base all'art. 5 della legge Pinto) di un ulteriore rapporto contenente due richieste standard¹⁹:
 - spiegare le cause della durata anomala del processo;
 - indicare i nomi dei giudici a cui siano "addebitabili" i ritardi;
- d) il sottoscritto provvede personalmente a evadere la richiesta, con lettere "riservate", dopo avere acquisito le giustificazioni dei giudici interessati.

12.B) Gli effetti benefici del "programma Strasburgo" si notano consultando tali prospetti.

¹⁸ Nel nuovo "Palazzo Caccia" esiste una rete informatica interna con accessi riservati a tutti i magistrati e a tutto il personale amministrativo. Nella rete è stato attivato un "Bollettino in rete" per tutte le comunicazioni interne dell'Ufficio di Presidenza (decreti, circolari, variazioni tabellari, bandi, statistiche, aggiornamenti, novità, avvisi) gestito dalla Segreteria della Presidenza. Nel corso degli anni il "Bollettino" si è trasformato in un vero e proprio "archivio informatico" (con documenti dal 2001 in poi), reso accessibile anche alle sezioni distaccate e ad uffici esterni (Presidente della Corte d'Appello, Consiglio Giudiziario), con aree messe a disposizione dei Referenti per la formazione, della Giunta locale dell'A.N-M., del Responsabile per la sicurezza ex lege n. 626/94, della Biblioteca.

¹⁹ Per la verità tali richieste si sono diradate negli ultimi anni. Nel 2006 e 2007 sono pressoché scomparse.

Si menzionano i dati relativi ai ricorsi *ex lege* Pinto che dall'entrata in vigore della legge (aprile 2001) fino al **31 luglio 2007** hanno interessato il Tribunale di Torino:

Ricorsi proposti:	n. 59	
di cui		n. 56 per cause civili
di cui		n. 3 per processi penali.
Ricorsi accolti	n. 31	
di cui		n. 4 accolti parzialmente
Ricorsi respinti:	n. 13	

Il dato è confortante (per giudici e cancellieri) se si pensa che i ricorsi proposti in tutta Italia ammontano, secondo fonte ministeriale, ad oltre 20.000.

13) La strategia collaterale

La strategia collaterale era impostata alla discrezione e al “lavorare in silenzio”, in modo da non creare aspettative ansiogene.

Senonché la versione integrale del Programma originario è stata inserita dal Ministero della Giustizia, in lingua inglese, francese e italiana, nel “*Rapport annuel 2002 en matière de durée excessive des procès judiciaires en Italie*”, inviato al Consiglio d'Europa, per dimostrare che in Italia qualche iniziativa risultava già adottata²⁰.

E' stato giocoforza non opporre resistenze alla sua divulgazione.

In occasione della mia partecipazione quale relatore dell'incontro di studio “*Ragionevole durata del processo civile*”, organizzato dal CSM a Roma il 13-15 gennaio 2003, il programma è stato inserito dall'Ufficio Studi in forma integrale nella documentazione dell'incontro²¹.

I giudici del Tribunale, sempre informati sui dati statistici con relazioni periodiche (ne sono state redatte 10 fino ad oggi) hanno reagito in modo encomiabile, aumentando il loro impegno e anche la loro passione per l'“obiettivo”. Sono stati gratificati con riconoscimenti in sede europea.

Nell'ottobre 2005 il Tribunale di Torino è stato cooptato, su designazione del Ministero della Giustizia, nel “*Réseaux des tribunaux référents des Etats européens*” (ovvero “*Network of the Pilot Courts*”) istituito dalla *CEPEJ* (Commission Européenne pour l'efficacité de la Justice- organo del Consiglio d'Europa), in rappresentanza dell'Italia.

Il sottoscritto è stato invitato (ed ha partecipato) all'incontro di Bucharest del 5-6 aprile 2006 organizzato della *CEPEJ*, dove i rappresentanti dei singoli uffici hanno assunto l'impegno di adottare un piano comune da sintetizzare in un

²⁰ Cfr. documento CM/Inf(2002)47 del 29 novembre 2002, reperibile sul sito internet: <http://cmline.coe.int>.

²¹ Il Programma risulta inoltre pubblicato in *Rassegna Forense* 2002, n. 3, pagg- 674-699, e, per estratto in *Arch. Civ.* 2002, n. 2, pag. 160 con un commento di POTO. E' inoltre inserito in versione integrale in numerosi siti Internet (ad esempio: www.agatavvocati.it; www.foroeuropeo.it.)

“*Compendium de bonnes pratiques*” (in corso di elaborazione) finalizzato a migliorare l’efficienza della giustizia nei 46 Paesi del Consiglio d’Europa.

Con decisione della CEPEJ del 22 gennaio 2007 è stato costituito anche il “*Groupe de pilotage du Centre pour la gestion du temps judiciaire*”, denominato “*Centre SATURN - Study and Analysis of judicial Time Use Research Network*”²².

Ho nominato quale “portavoce” del Tribunale di Torino il Dott. Giacomo Oberto, giudice della Sez. I civile, per la sua specifica esperienza in diritto comparato oltre che per la perfetta conoscenza di tre lingue. Il Dott. Oberto è stato inserito nel “*Centre SATURN*” quale “*esperto*”, ha partecipato alla prima riunione di Strasburgo del 20-21 marzo 2007 ed alla seconda del 17 ottobre 2007; ha già redatto relazioni e compilato i questionari richiesti.

Inoltre nell’ambito della manifestazione “*Prix Balance de cristal - 2006*” - un concorso europeo destinato “*à promouvoir des pratiques innovantes mises en oeuvre au sein d’un tribunal afin d’améliorer la qualité e l’efficacité du service judiciaire*” - il 4 ottobre 2006 una giuria internazionale di giuristi ha esaminato i sei “*projets distingués*” fra i 18 provenienti dai 46 Paesi aderenti al Consiglio d’Europa. Nell’attribuire il primo premio al Tribunal régional de Linz (Austria), la giuria ha ritenuto di riconoscere una “**menzione speciale**” al “*Programme Strasbourg*” del Tribunale di Torino.

Il riconoscimento è stato particolarmente significativo perché successivo di pochi giorni ad una delibera unanime del Consiglio d’Europa che stigmatizzava la (perdurante) lunghezza eccessiva dei processi civili in Italia, ponendo ancora una volta il nostro Paese “sotto osservazione”.

14) Il “progetto qualità”.

Conosco una obiezione a quanto ho finora esposto sui tempi del processo.

Concentrarsi sulla rapidità del lavoro e sulla velocità di esaurimento dell’arretrato potrebbe andare a scapito della qualità.

La “qualità” del lavoro è un altro discorso che va fatto a parte e che (ovviamente) non bisogna trascurare.

A Torino è allo studio un (nuovo) progetto. E’ una sorta di evoluzione del “programma Strasburgo”, definibile come “progetto-qualità”, diretto a due obiettivi:

- nella prima fase, rendere omogenea la struttura materiale delle sentenze (per esempio, i dispositivi con parole-chiave dal significato univoco, in forma sintetica, lapidaria, ineccepibile: “*dichiara ...*”, “*condanna ...*”,

²² Secondo la citata delibera della CEPEJ le attribuzioni del Centro SATURN sono le seguenti: “[...] *collecter les informations nécessaires à une connaissance des délais des procédures judiciaires dans les Etats membres suffisamment précise pour leur permettre de mettre en œuvre des politiques visant à prévenir les violations du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable protégé par l’Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.*”

- “ordina ...”*; e anche *“con gli interessi nella misura dell’ x% a decorrere dal *fino al *”*; e formule simili);
- nella seconda fase, rendere omogenea la tecnica di redazione delle motivazioni con alcuni consigli: evitare le “sentenze-trattato” e le sentenze prolisse; evitare le sciatterie linguistiche; evitare gli *obiter dicta*; evitare le motivazioni apparenti; evitare la mera parafrasi o, peggio, la ricopiatura della comparsa conclusionale della parte vittoriosa.
- Vi è qualche difficoltà nel reperimento dei collaboratori disposti ad assumere compiti di vigilanza, e anche di addestramento dei giudici più giovani, che potrebbero sconfinare nella saccenteria e nell’antipatia.
- Per il momento è in atto - su iniziativa dei Referenti per la formazione - un servizio di comunicazione a tutti i magistrati sull’esito in fase appello delle loro sentenze impugnate dalle parti. Ad ogni magistrato giunge copia della decisione di secondo grado ed il servizio è particolarmente gradito a tutti.
- E’ un punto di partenza importante per il varo definitivo del “progetto qualità”.

Torino, 30 novembre 2007.

Mario Barbuto

Allegato 1:
Circolare n. 12 del 10 maggio 2006: “Programma Strasburgo – Aggiornamento 2006”.



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRESIDENZA

Oggetto: “Programma Strasburgo – Aggiornamento 2006”.

Circolare n. 12

Il Presidente del Tribunale

- **Vista** la propria Circolare del 4 dicembre 2001 denominata “Programma Strasburgo”;
- **Visti** i risultati conseguiti nei 4 anni di applicazione del progetto, alla luce della “Sesta Relazione” del 4 aprile 2006, da cui risulta che nel dicembre 2005 le cause civili di durata ultra-triennale incidono per il 4,8% circa sul totale dell’arretrato (di cui il 2,7% nelle sezioni centrali, il 2% nelle Sezioni distaccate, lo 0,09% presso la sezione-stralcio) e che il 60% delle cause civili pendenti avevano una “anzianità” di non oltre un anno, per cui deve desumersi che le cause di “anzianità” di due/tre anni fossero nell’ordine del 35-36%, agevolmente controllabili;
- **Vista** la Relazione sulle “*proposte tabellari per il biennio 2006-2007*” del 10 maggio 2006, in particolare il Cap 6, dedicato all’arretrato ultratriennale;
- **Visto**, in particolare, il § 8 del Cap. 6 cit. (dal titolo «*La “mappa dei rischi”, sezione per sezione*») da cui risulta che le cause a “rischio Pinto” ammontavano a **n. 766** alla data del 15 dicembre 2005, pur con l’allarmante presenza di n. 1.935 cause “*prime ad entrare in zona rischio*” (perché iscritte fra il 16 dicembre 2002 e il 16 dicembre 2003);
- **Visto** in particolare il § 11 del Cap. 6 della Relazione del 10 maggio 2006 in cui l’Ufficio di Presidenza ha manifestato l’intenzione di trasformare il “Programma Strasburgo” in un vero e proprio “Programma perpetuo” con il duplice scopo: a) di instaurare la prassi generalizzata della durata infra-triennale di tutti i processi civili contenziosi; b) di offrire a tutti la garanzia di essere al riparo al 100% dal “rischio Pinto” (quello della rivalsa economica e quello del procedimento disciplinare);
- **Tenuto conto** che nell’incontro di Bucharest del 5-6 aprile 2006 (a cui ha partecipato il sottoscritto), organizzato dalla *CEPEJ (Commission Européenne pour l’efficacité de la Justice*, organo del Consiglio d’Europa), i rappresentanti degli uffici giudiziari facenti parte del “*Network of the Pilot Courts / Réseaux des tribunaux référents*” (in cui è stato cooptato il Tribunale di Torino nel novembre 2005) si sono impegnati ad elaborare un piano comune sintetizzato in un “*Compendium de bonnes pratiques*” per migliorare l’efficienza della giustizia;
- **Ritenuto** opportuno modificare la Circolare del 4 dicembre 2001 per aggiornarla alle nuove esigenze;

- **Richiamati** in questa sede i pareri favorevoli già espressi dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in data 26 novembre 2001 e, successivamente, anche dal Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Torino;

DISPONE

- a) alle cause iscritte a ruolo in data anteriore all'ultimo triennio deve essere riservato un trattamento differenziato rispetto alle altre, secondo le **prescrizioni** e i **consigli** che seguono (in allegato) ai punti 1) - 20);
- b) a cura delle Cancellerie verrà predisposto un elenco delle predette cause, da aggiornare periodicamente;
- c) tutte le fasi del programma continueranno ad essere coordinate dal **Dott. Antonio CARBONE**, giudice della Sez. IV civile e dal **Dott. Marco NIGRA** (giudice della Sez. distaccata di Ciriè), rispettivamente per le cause della sede centrale e per quelle delle quattro sedi distaccate;
- d) alla **Dott.ssa Brunella ROSSO** (Presidente della Sez. 2[^] civile) è confermata la delega specifica per *“il controllo di tutte le cause civili aventi una anzianità superiore a otto anni (in particolare: censimento, redazione di scheda riepilogativa, vigilanza sull'andamento), in modo da assicurare il loro esaurimento entro la fine del 2006 (con possibilità di continuare nel 2007 in tale delega per le cause che avranno tale caratteristica in quell'epoca)”* (cfr. Circolare n. 5 del 10 maggio 2006);
- e) il presente programma deve intendersi esteso, con gli opportuni adattamenti, anche ai procedimenti di esecuzione immobiliare e mobiliare, alle procedure fallimentari e a tutti i procedimenti speciali.

Torino, 10 maggio 2006.

Il Presidente del Tribunale
Mario Barbuto



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

PRESIDENZA

**“Programma Strasburgo - Aggiornamento 2006”
PRESCRIZIONI e CONSIGLI
per la trattazione delle cause civili di vecchia data**

1) Individuazione dei fascicoli e loro trattamento differenziato

Tutti i processi pendenti da oltre tre anni davanti alle Sezioni civili della sede principale e delle 4 Sezioni distaccate dovranno essere contraddistinti da un apposito “bollino” avente colore diverso per i seguenti scaglioni:

- a) cause anteriori all’anno 2000;
- b) cause iscritte a ruolo negli anni 2000-2001-2002;
- c) cause iscritte a ruolo nel primo semestre 2003.

A cura della cancelleria e con l’aiuto del giudice istruttore o del Presidente di sezione sarà operata la revisione sistematica delle annotazioni di copertina, aggiornando il nome e il numero delle parti processuali, il nome e cognome dei rispettivi difensori, le date delle udienze. Le copertine logore o con annotazioni incomprensibili dovranno essere sostituite conservando all’interno quelle originali.

La trattazione di tali cause dovrà essere privilegiata rispetto alle altre, eventualmente con fissazione di udienze appositamente riservate.

2) Programma di definizione delle cause

Dovrà essere assicurata la definizione delle cause di cui al punto precedente secondo il seguente programma:

- per le cause del gruppo a), entro il 31 dicembre 2006
- per le cause del gruppo b), c), entro il 30 giugno 2007.

In via del tutto eccezionale, per assicurare il graduale passaggio del “Programma Strasburgo” da progetto transitorio a “*Programma perpetuo*”, le cause iscritte nel secondo semestre del 2003 dovranno essere definite entro il 31 dicembre 2007 (durata massima: quattro anni).

Tutte le altre cause dovranno essere definite entro il triennio successivo, secondo il seguente programma, da valere in perpetuo:

- cause iscritte nel 2004, entro il 2007
- cause iscritte nel 2005, entro il 2008;
- cause iscritte nel 2006, entro il 2009,

e così di seguito per gli anni successivi.

Per “definizione” si intende la data dell’ udienza collegiale per le cause di vecchio rito e di precisazione delle conclusioni per le cause di nuovo rito.

3) Deposito della sentenza

Il deposito della sentenza (possibilmente in originale, completa di intestazione e conclusioni) deve avvenire nei termini di legge; la sua comunicazione nei 5 giorni successivi dal deposito del documento cartaceo da parte del giudice (art. 133, comma 2, c.p.c.).

Nei casi (da ritenersi eccezionali) di deposito della minuta ex art. 119 disp. att. c.p.c. le operazioni successive non dovranno protrarsi oltre i 30 giorni successivi, riservati per due terzi alla “scritturazione” (a cura della cancelleria) e per un terzo alla “collazione” e alla firma (a cura del

giudice). Per “minuta” si intende anche la sentenza priva di epigrafe o di conclusioni.

Per le operazioni di scritturazione delle “conclusioni” la cancelleria potrà farà uso dei floppy-disk (se forniti da difensori) o di scanner.

4) Uso dell’art. 175 c.p.c. e compilazione del verbale

Il giudice istruttore farà un uso costante dei poteri di direzione del procedimento ex art. 175 c.p.c..

Vigilerà sulla completezza della verbalizzazione: nome dei difensori presenti, ragioni dell’assenza di qualche difensore, sintesi delle richieste delle parti (evitando le lunghe verbalizzazioni attinenti alle “motivazioni” delle richieste, che dovranno svolgersi solo oralmente), ora di apertura e chiusura dell’udienza.

Si dovrà tenere presente che il verbale è un atto del giudice e non delle parti, indipendentemente dalla persona che lo rediga materialmente; è consigliata la redazione sotto dettatura del giudice.

Nella fase di precisazione delle conclusioni il giudice dovrà scoraggiare la frase “*si precisa come in atti*”, pretendendo che il difensore indichi e mostri l’atto richiamato e le conclusioni ancora attuali (se sparse in più atti, si pretenderà la indicazione della data e della pagina degli atti richiamati).

5) Rinvii

Non sono consentiti i rinvii “*a vuoto*”. Ogni richiesta di rinvio deve essere motivata da parte del richiedente. La motivazione dovrà essere brevemente verbalizzata dal giudice e accompagnata dalla “presa di posizione” del difensore avversario, nominativamente indicato (ad esempio: “*L’Avv. X Y si oppone*”, “*... aderisce*”, “*... nulla osserva*”, “*... si rimette*”).

Una verbalizzazione analitica dovrà essere fatta per la richiesta di “*rinvio per prosecuzione prova testi*” (e formule simili). Il giudice inserirà nel verbale gli estremi della intimazione del teste non comparso e le ragioni dell’assenza, anche ai fini delle eventuali sanzioni (si eviterà però di sanzionare il teste che in precedenza sia già comparso e non sia stato escusso).

6) (segue): ampiezza del rinvio, frequenza delle udienze

Il rinvio dovrà essere concesso in limiti molto contenuti (pur senza adottare la vetusta disposizione dell’art. 81 disp. att. c.p.c. relativa ai 15 giorni, di difficile applicazione nell’attuale contesto storico); di regola, non dovrà superare il limite dei 40/50 giorni.

Il giudice deve assicurare per ciascuna causa una media “tendenziale” di otto/dieci udienze all’anno [per le cause del gruppo a), b), c), del punto 1) una udienza al mese].

7) (segue): rinvio ex art. 309 c.p.c.

Il rinvio per mancata comparizione delle parti (ex art. 309 c.p.c.) sarà di 30/45 giorni al massimo, per consentire le comunicazioni di cancelleria.

Il giudice dovrà scoraggiare l’ “uso anomalo” dell’art. 309 c.p.c. (a udienze alterne, per ottenere surrettiziamente “rinvii a vuoto”). La seconda “mancata comparizione”, se intervallata da una udienza di rinvio, dovrà comportare un differimento dell’udienza di una o due settimane; nell’udienza successiva il giudice inviterà le parti compare a precisare le conclusioni definitive. In tal caso le comunicazioni di cancelleria

dovranno essere fatte con precedenza assoluta ed il giudice autorizzerà forme eccezionali di notificazione ai sensi dell' art. 151 c.p.c..

8) (segue): rinvio per “trattative in corso”

La richiesta di rinvio “per trattative in corso” deve essere corredata dalla specificazione su “ragioni e stato” delle trattative stesse.

Se accolta, la richiesta comporterà la fissazione di una udienza a breve scadenza riservata alla comparizione personale delle parti, al fine di verificare l'esito (o lo stato) delle trattative.

9) Trattazione orale

Il giudice prescriverà, di regola, la trattazione orale della causa (art. 180, comma 2, c.p.c.) sollecitando sempre la presenza del difensore/dominus ovvero di un sostituto processuale che conosca la causa e sia in grado di esporre oralmente le difese.

Le c.d. “cause di corrispondenza” saranno fissate, di regola, nella seconda parte della mattinata per favorire l'arrivo del difensore dalla sua sede.

Lo scambio di scritti difesivi sarà consentito in via eccezionale, con fissazione di un termine intermedio per replica e con un differimento dell'udienza non superiore a 45/60 giorni.

Deve essere evitata la prassi delle “note scritte di udienza” predisposte dal difensore senza autorizzazione del giudice. Tali “note” potranno essere lette e commentate oralmente; non sarà consentita la loro allegazione al verbale.

Per la redazione delle memorie previste dalle norme del codice di rito i termini dovranno essere concessi, di regola, nella misura minima.

10) Deduzione ed espletamento delle prove testimoniali

Il giudice raccomanderà ai difensori l'osservanza rigorosa dell'art. 244 c.p.c.: a) deduzione della prova mediante capitoli separati (possibilmente brevi, concisi e numerati), con esclusione di espressioni valutative e giudizi; b) indicazione contestuale dei nominativi dei testi informati sui singoli fatti; c) possibilità di redigere (o integrare) la lista dei testi entro un termine successivo intermedio, comunque breve e sempre anteriore alla pronuncia dell'ordinanza ammissiva.

Sarà evitata la prassi della indicazione dei testi in epoca successiva all'ordinanza di ammissione o addirittura all'udienza di inizio della prova.

Il giudice utilizzerà il potere di riduzione delle liste sovrabbondanti ai sensi dell'art. 245, comma 1, c.p.c.

In caso di prove delegate, il giudice vigilerà sulla osservanza del termine di adempimento; curerà che nelle more si svolgano davanti a lui altre attività istruttorie (esame di testi residenti in sede, interrogatorio formale, informazioni alla P.A.).

Nel caso di prove testimoniali richieste per la conferma di fatture, parcelle, scontrini, relazioni, rapporti di pubblici ufficiali, preventivi, certificati, il giudice, prima di provvedere all'ammissione, inviterà la controparte a prendere posizione esplicita sulla questione della “autenticità” o “provenienza” del documento, evitando la prova testimoniale in caso di non contestazione delle suddette caratteristiche (utilizzando la formula: *“l'Avv. YZ non contesta la provenienza e*

l'autenticità del documento"); se già ammesse, il giudice inviterà le parti a rinunciarvi.

11) Interrogatorio formale delle parti

Nell'espletamento dell'interrogatorio formale il giudice farà presente alle parti che tale mezzo di prova mira essenzialmente a provocare la confessione su fatti sfavorevoli al soggetto interrogato; eviterà la verbalizzazione di circostanze superflue (per esempio di quelle favorevoli al soggetto interrogato, se negate o contestate dalla controparte).

Le risposte ai singoli capitoli, tutti numerati, devono contenere esplicitamente l'espressione: "*la circostanza è vera*" (oppure "*non è vera*"). Deve essere evitata la verbalizzazione di risposte articolate in cui la parte interrogata, dopo la frase "*la circostanza non è vera*" tenti di spiegare tesi o argomenti già emergenti dagli scritti del difensore.

12) Riserve istruttorie

In sede di riserva istruttoria, quando le istanze siano complesse o risultino formulate con un generico riferimento agli scritti difensivi, il giudice disporrà la discussione orale, riportando nel verbale una breve sintesi delle richieste di ciascuna parte (omettendo di inserire nel verbale le motivazioni), con un preciso riferimento alla eventuale memoria illustrativa presente in atti.

La riserva sarà sciolta, di regola, entro cinque giorni (fatti salvi i casi di particolare difficoltà) e la relativa ordinanza sarà comunicata alle parti con precedenza assoluta.

Il giudice eviterà, per quanto possibile, il differimento "*in sede di esame del merito*" (con rinvio al collegio o all'udienza di precisazione delle conclusioni) della decisione sulle istanze istruttorie, ma cercherà di adottarla subito, con una chiara ordinanza di accoglimento o di rigetto.

13) Questioni preliminari o pregiudiziali

In presenza di eccezioni o questioni preliminari o pregiudiziali astrattamente idonee a definire la lite (per es.: prescrizione o decadenza, difetto di competenza o giurisdizione), il giudice farà un uso prudente e ponderato del potere di decisione separata ex art. 187, commi 2, 3, c.p.c., anche per le cause di rito monocratico. Eviterà di utilizzare la norma nei casi di manifesta infondatezza delle eccezioni, da decidere più opportunamente "*unitamente al merito*" ai sensi dell'art. 187, comma 3 (ultima parte) c.p.c.

14) Consulenze tecniche

Il giudice farà un controllo sistematico di tutte le consulenze tecniche d'ufficio in corso il cui termine risulti già scaduto.

A tal fine: a) inviterà il CTU, anche con provvedimento fuori udienza, a depositare la relazione scritta entro 40/50 giorni, ovvero, in caso di impossibilità o difficoltà nel redigerla, a restituire i fascicoli di parte entro brevissimo tempo; b) provvederà a sostituire subito il CTU inadempiente e a segnalare il caso alla Presidenza.

Il giudice eviterà il più possibile la concessione al CTU della proroga del termine per il deposito della relazione (salvo casi eccezionali); pretenderà in ogni caso che la richiesta sia motivata in modo specifico e comunicherà al CTU fin dall'inizio tale prassi restrittiva.

Il giudice dovrà prevenire le richieste dei difensori di rinvio “*per esame perizia*”, fissando l’udienza di trattazione in epoca successiva alla data prevista per il deposito della relazione, consentendo ai difensori il deposito intermedio di memorie critiche.

Il giudice eviterà, per quanto possibile, i “supplementi di perizia”, privilegiando la comparizione personale del CTU in contraddittorio con i CTP.

In sede di formulazione del quesito il giudice inserirà in modo esplicito il seguente incarico: “*Il CTU dovrà dare conto nella sua relazione delle osservazioni dei consulenti di parte, commentando brevemente le memorie tecniche tempestivamente depositate davanti a lui; allegnerà alla relazione il verbale di tutte le operazioni effettuate*”.

Il giudice avrà cura, di regola, di formulare il quesito in anticipo rispetto all’udienza di giuramento, preoccupandosi di apportarvi successive modifiche, su richiesta delle parti o dello stesso CTU; si preoccuperà di prendere contatti con il CTU in anticipo (anche tramite cancelleria) per assicurarsi della sua presenza all’udienza e della sua disponibilità ad accettare l’incarico.

15) Informazioni alla P.A.

Il giudice userà un particolare rigore nel sollecitare la P.A. alla risposta immediata (anche di tipo interlocutorio) all’ordinanza ex art. 213 c.p.c., segnalando alla Presidenza le inadempienze o i ritardi rilevanti.

Nell’utilizzare il potere ex art. 213 c.p.c. il giudice metterà in evidenza nella relativa ordinanza che si tratta di informazioni relative ad “*atti e documenti dell’amministrazione*”.

16) Ordine di esibizione alla parte o al terzo.

Il giudice userà con rigore il potere ex art. 210 c.p.c., pretendendo l’osservanza dell’art. 94 disp. att. c.p.c. (specifica indicazione del documento da esibire e, eventualmente, l’offerta della prova che la parte o il terzo lo possiede).

Se l’esibizione riguarda la parte costituita, prima di provvedere il giudice interpellerà il difensore interessato circa la possibilità di una esibizione spontanea e la ragione del rifiuto.

Nella relativa ordinanza il giudice applicherà con rigore le prescrizioni dell’art. 210, comma secondo c.p.c. adottando formule chiare e scadenze precise (per esempio: “*ordina l’esibizione dei seguenti documenti, denominati ***, mediante deposito in cancelleria degli originali entro il **, con possibilità per la controparte di estrarne copia entro i 15 giorni successivi; con restituzione all’interessato entro il **; dispone che la cancelleria certifichi tutti gli adempimenti*”).

In caso di richiesta generica (per es: “*esibizione dei libri contabili di controparte*”), il giudice pretenderà l’indicazione precisa dei tipi di documenti richiesti e degli anni di riferimento (per esempio: “*registro delle fatture ex art 23 DPR 633/72, relativo all’anno *, *, **”).

Nel caso di libri e scritture contabili, il giudice farà uso dell’art. 212 c.p.c.

17) Interruzione della causa

Nel pronunciare l’ordinanza di interruzione ex art. 299, 300, 301 c.p.c. il giudice indicherà con precisione le ragioni (morte, fallimento, interdizione

della parte; morte del difensore) e, soprattutto, la data dell'evento interruttivo.

18) Sospensione della causa

Il giudice applicherà con rigore l'art. 295 in tema di sospensione necessaria, evitando interpretazioni estensive (per esempio, l'attesa dell'esito di un giudizio *inter alios*). Indicherà sempre nell'ordinanza gli estremi della controversia pregiudiziale, l'autorità davanti alla quale è pendente, il nome delle parti in essa coinvolte (tenendo conto della nuova disciplina della pregiudiziale penale, diversa rispetto al passato).

Quando si ravvisi l'opportunità dell'attesa di un "evento" estraneo al giudizio (sempre che sia rilevante), si consiglia di far ricorso, su accordo delle parti, alla sospensione facoltativa ex art. 296 c.p.c. (e non al mero rinvio); in tal caso la sospensione non avrà una durata superiore a 4 mesi e la relativa ordinanza dovrà contenere l'udienza di prosecuzione.

Nell'applicare la disposizione dell'art. 152, ultimo comma, c.p.c. (sospensione in caso di rikusazione), si terrà conto dell'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione e della Corte Costituzionale relativo al non-automatismo della sospensione.

19) Rinuncia o dismissione di mandato

La c.d. "dismissione di mandato", se comunicata in udienza mediante opportuna verbalizzazione, non deve comportare di regola alcuna pausa rilevante nel processo, se non per il tempo strettamente necessario alla costituzione di un nuovo difensore; si consiglia un rinvio di un 15/30 giorni al massimo.

Nel caso di costituzione di un nuovo difensore, la copertina del fascicolo sarà immediatamente aggiornata

20) Tentativo di conciliazione

Il giudice userà con frequenza, soprattutto nelle cause caratterizzate da una forte "personalizzazione" del rapporto contenzioso fra privati, il potere discrezionale di disporre la comparizione personale delle parti (pretendendo una giustificazione in caso di assenza), sia per il tentativo di conciliazione ex art. 117 c.p.c., sia per la verbalizzazione sintetica delle rispettive proposte transattive (con la seguente tecnica, per i casi più semplici: "*L'attore dichiara: definirei la causa se mi venisse pagata subito la somma di Lire 100, a spese compensate*". "*Il convenuto dichiara: definirei la causa se mi si consentisse di pagare la somma di Lire 30, a spese compensate*"; e così di seguito, per la somma rispettivamente di 80 e 40) e, eventualmente, del loro rifiuto o della loro accettazione con riserva.

Al di fuori delle cause relative a diritti disponibili fra privati, il giudice eviterà l'utilizzazione generalizzata del potere ex art. 117 c.p.c.; l'utilizzerà con prudenza nelle cause in cui siano coinvolti gli enti pubblici.

AUTORIZZA

la diffusione della presente circolare, anche mediante affissione negli uffici di cancelleria e mediante inserimento nei singoli fascicoli.

La presente circolare sostituisce quella del 4 dicembre 2001 di contenuto analogo.

Torino, 10 maggio 2006

**Il Presidente del Tribunale
Mario Barbuto**